



CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI UISP MASCHILE DI CALCIO A 5 MEMORIAL "GIUSEPPE LEZZI"



ART. 1

La Lega Calcio del Comitato Territoriale UISP di Lecce organizza e patrocina per la stagione sportiva 2012/2013 il **XXIII CAMPIONATO DI CALCIO A 5 MASCHILE** valevole per il Campionato Nazionale UISP, riservato agli appartenenti a Enti, Aziende, Società e Circoli Sportivi regolarmente affiliate all'UISP.

ART. 2

Il Direttivo della Lega Calcio Territoriale UISP ha deliberato il termine ultimo per formalizzare le iscrizioni al Comitato che viene fissato entro il giorno **12 OTTOBRE 2012**.

L'inizio del campionato è fissata per il **29 OTTOBRE 2012**.

ART. 3

A tali campionati possono partecipare regolarmente atleti di età non inferiore a 16 anni. Gli Atleti dovranno essere tesserati all'UISP nel rispetto della **NORMATIVA GENERALE DELLA LEGA CALCIO UISP** e successiva **circolare del 31-maggio-2012 (Consultabile sul sito WWW.UISP.IT/LECCE)**.

In deroga alla circolare del 31 maggio 2012 “ **partecipazione degli atleti tesserati della F.I.G.I.C. all'attività ufficiale della lega calcio UISP**”, la lega calcio di Lecce ha deciso che a tale Campionato **possono partecipare** atleti tesserati con la FIGC nel Settore Calcio, che abbiano preso parte alla attività ufficiale inerente la Stagione Sportiva 2012/2013, sia di calcio a 5 che di calcio a 11, intendendo per tale anche la fase denominata: COPPA ITALIA.

Anche in questo caso, si precisa che essere stati inclusi negli Elenchi Ufficiali di una gara, pur non avendone preso realmente parte, deve intendersi aver partecipato all'attività della FIGC

ART. 4 - TESSERAMENTO

- A) Ogni Società potrà tesserare un numero **illimitato** di giocatori entro e non oltre l'ultima giornata del girone d'andata. In nessun caso successivamente a tale data, potranno essere tesserati ulteriori atleti.
- B) Gli atleti possono tesserarsi nel corso della stagione Sportiva per una sola Società UISP. Nel caso in cui un atleta incorra nel doppio tesseramento si intenderà valido quello riferito alla Società per la



quale ha firmato il primo cartellino in ordine di tempo. In tal caso il giocatore è vincolato alla Società per- una stagione sportiva. L'atleta che incorra nel doppio tesseramento soggiacerà ai provvedimenti disciplinari previsti nel successivo art. 9 Comma A punto del presente Regolamento Ufficiale

C) Il vincolo legato al tesseramento UISP é valido per la durata di una stagione sportiva cioè dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

D) Ogni società è tenuta a presentare entro il **12 OTTOBRE 2012** un elenco su carta intestata riprodotto in 3 copie sul quale sia riportato:

- ◆ Denominazione Ufficiale della Società ;
- ◆ Sede e colori sociali ;
- ◆ Nome e cognome dei Dirigenti della Società e relativo recapito telefonico ;
- ◆ Nome, cognome e data di nascita degli atleti tesserati, nella misura di 15 ;
- ◆ Una foto tessera (non riciclate).

E) Le società sono tenute a far sottoporre i loro tesserati a visita medica **non agonistica** al fine di accertare la loro idoneità fisica all'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal Consiglio Nazionale del CONI nella seduta del 22.12.1978 con riferimento all'art. 61 ultimo comma della legge 23.12.1978 n. 833 . I certificati di idoneità fisica possono essere rilasciati e sono validi a tutti gli effetti da :

- ◆ Ufficiali sanitari ;
- ◆ Medici condotti ;

Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti della società per 5 anni.

All'inizio del Campionato il rappresentante legale di ogni società dovrà rilasciare ampia e liberatoria dichiarazione alla Lega Calcio attestante l'avvenuta adempimento delle formalità citate. I dirigenti delle società inadempienti soggiaceranno, in caso di infortuni, ai provvedimenti penali previsti dalla legge vigente.

F) La Lega Calcio si riserva il diritto di garantire l'autenticità del tesseramento dirigenti, in particolare dei nuovi iscritti che, ovviamente, non sono menzionati negli elenchi ufficiali consegnati dalle società all'inizio del campionato. Questo in particolare, quando i nuovi tesseramenti non vengono pubblicati sul comunicato ufficiale. Tale segnalazione da parte della Lega Calcio non è obbligatoria. Per la violazione del comma D del



presente articolo saranno applicate le sanzioni previste dal successivo art. 9 comma A punti L e 3 del presente regolamento ufficiale.

ART. 5 – SVINCOLO DEI GIOCATORI

I giocatori tesserati per la Lega Calcio UISP possono ottenere lo svincolo nei seguenti casi :

- a. rinuncia volontaria da parte della società di appartenenza ;
- b. inattività e scioglimento della società di appartenenza
- c. cambio di residenza (inteso come cambio fuori del territorio di appartenenza della lega) .

A. Rinuncia della società. Lo svincolo dei giocatori per rinuncia volontaria da parte della società di appartenenza è ammesso nei seguenti casi :

- 1) in ogni momento e per società di qualsiasi livello se il giocatore non ha preso parte a nessuna gara ufficiale nel corso della stagione sportiva in corso;
- 2) Se il giocatore non ha partecipato a gare successive alla quarta giornata del livello di campionato a cui partecipa, nel caso in cui abbia precedentemente preso parte all'attività ufficiale nella stagione sportiva in corso. In tal caso potrà tesserarsi per una società che partecipi all'attività in livello diverso da quello di provenienza. Nel caso di categoria con un unico livello è ammesso lo svincolo ed il tesseramento per altra società di girone diverso. Lo svincolo avviene con il rilascio da parte della società del cartellino, accompagnato da nulla-osta in duplice copia redatto su carta intestata della società e firma del legale rappresentante di questa; il giocatore che abbia ottenuto lo svincolo può tesserarsi con un'altra società presentando in lega il cartellino ed il nulla-osta; la lega provvederà a regolarizzare il passaggio di società richiesto con le appropriate variazioni alla tessera associativa.

B. Inattività o scioglimento della società. Lo svincolo per inattività o scioglimento di società spetta di diritto a quei giocatori la cui società di appartenenza si sciogla, o non partecipi per la stagione sportiva in corso all'attività ufficiale. Nei casi previsti dal presente comma lo svincolo di autorità sarà operante dopo 24 ore la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio dell'avvenuto scioglimento o inattività della società di



appartenenza. La "status" di inattività o scioglimento della società sarà stabilito o per comunicazione scritta del legale rappresentante agli Organi della Lega o per istanza dei tesserati interessati corredata dalla necessaria documentazione. In entrambi i casi il Comitato verificherà l'autenticità dell'avvenuto scioglimento o inattività della società e provvederà alla pubblicazione sul comunicato ufficiale. In ogni caso la procedura di svincolo, se pure di diritto dovrà rispettare le norme stabilite dai punti 1 e della lettera A del presente articolo. Lo svincolo di diritto spetta anche ai Giocatori la cui società venga esclusa dall'attività da provvedimento degli Organi della Lega, salvo diretta partecipazione degli stessi ai fatti che hanno determinato l'esclusione. Nel caso di esclusione della società per decisioni degli organi della Lega, lo svincolo sarà automatico di ore dopo la pubblicazione del provvedimento di esclusione sul Comunicato Ufficiale.

- C. **Svincolo per cambio di residenza o dimora.** I giocatori che abbiano cambiato residenza o dimora da quella che risulta all'atto del tesseramento, possono ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza sempre che lo spostamento sia in un Comune non limitrofo. Per ottenere lo svincolo il giocatore deve presentare alla lega la documentazione legale attestante il cambio di residenza o dimora. Il Comitato provvederà ad ordinare lo svincolo d'autorità e la consegna del cartellino all'interessato. In tutti gli altri casi sarà cura dei Comitati competenti regolarizzare i passaggi di società con le necessarie modifiche sulla tessera associativa.

ART. 6

Il Campionato si svolgerà presso il **CENTRO SPORTIVO "LEZZI" DI STERNATIA (LE) e PRESSO IL CENTRO "SAN MASSIMILIANO KOLBE" DI LECCE.**

ART.7 - SVOLGIMENTO DELLE GARE

- A. Le gare si disputeranno in due tempi di 25 minuti ciascuno, con intervallo variante di 5 – 10 minuti a discrezione del direttore di gara. Le squadre hanno la facoltà di chiedere un time-out per ogni tempo di gara. Il tempo massimo di attesa è di 20 minuti.
- B. Saranno ammessi alla gara i giocatori identificati tramite la tessera associativa UISP dal direttore di gara. In mancanza potrà essere esibito un documento ufficiale che l'arbitro dovrà menzionare sul referto di gara, per dar modo agli Organi competenti di controllare l'effettivo tesseramento di coloro che abbiano preso parte alla gara sprovvisti della tessera UISP.
- C. Il Dirigente addetto all'arbitro o il capitano, possono durante l'intervallo o al termine della gara prendere in visione le tessere o i documenti degli atleti della società avversaria. Nel caso di dubbio



identificazione potranno richiedere che il D. di G. ritiri una o più tessere, inoltrando successivamente in Lega il regolare reclamo nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento. Non ottemperando alle disposizioni di cui sopra, non saranno presi in esame reclami per posizioni irregolari di giocatori, per quanto attiene alla sostituzione di persona.

D. Ogni squadra prima dell'inizio della gara dovrà consegnare all'arbitro un pallone n° 4 di qualsiasi tipo (al rimbalzo controllato e non).

E. La società prima citata in calendario dovrà tenere in debito conto il colore delle divise della squadra avversaria e si comporterà di conseguenza adeguando le proprie a quelle. Alla società inadempiente sarà comminata un'ammenda di € 5,00 e la perdita della gara nel caso la stessa non potrà essere disputata.

F. Sono ammessi sul terreno di gioco ed hanno, pertanto titolo a sostare in panchina per ciascuna Società, purché regolarmente tesserati, TRE Dirigenti di cui UNO assumerà la funzione di Accompagnatore Ufficiale o addetto al Direttore di Gara. Inoltre è ammesso un quarto Dirigente con la funzione di medica sociale che comunque dovrà attestare la propria qualifica professionale.

G. Le gare si intendono omologate --di volta in volta con i risultati conseguiti sul campo, salvo delibera diversa della C. G.

H. La Lega Calcio, **entro 15 giorni** dal rinvio della gara, si riserva il diritto di scegliere la giornata e l'orario di gara in cui far disputare la partita di recupero sentito il parere non vincolante delle società.

I. La Lega Calcio può inviare sui campi di gara, in veste di osservatori persone da essa indicate perché riferiscano sull'andamento delle gare per, le quali sono state designate Gli osservatori, in caso di necessità, devono assistere e tutelare l'arbitro ed operare per evitare episodi di antisportività da parte dei tesserati sul campo. Gli osservatori sono autorizzati a redigere un supplemento di referto arbitrale Tale supplemento di referto avrà tutta la sua incidenza presso gli Organi Competenti della Commissione Giudicante.

J. Non possono prendere parte alla gara:

1. Tutti i giocatori soggetti a provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Giudicante della Lega Calcio UISP.

2. Coloro che, con funzioni di Atleta o Dirigente, non consegnati in lega all'inizio del campionato. Le società ed i tesserati che non ottemperino alle disposizioni del comma I) del presente articolo soggiaceranno ai provvedimenti di cui all'articolo 9) comma A) punti 1 - 3 e 4.

L. IN CASO DI PARTITA SOSPESA O RINVIATA, LA QUOTA SPETTANTE ALL'ARBITRO DEVE ESSERE COMUNQUE VERSATA.

ART.8 RINUNCIA O RITIRO DA GARE O CAMPIONATI

- A. La Società che rinuncia alla disputa di UNA gara o che si ritira da una gara iniziata, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 9 comma A) punto 5, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0 a 4 o con il punteggio più favorevole all'avversario in caso di ritiro di una gara già iniziata. Se la Società che rinuncia a disputare una gara dà regolare preavviso scritto alla Lega Calcio, almeno 48 ore prima della disputa della gara stessa subisce egualmente la perdita per 0 - 4 della gara, ma l'ammenda prevista successivamente dall'articolo 9 comma A) punto 5 sarà dimezzata e i punti di penalizzazione in Classifica Disciplina verranno portati a 15 anziché a 30. Ovviamente. In mancanza di preavviso la Società subirà per intero le sanzioni disciplinari previste.
- B. Qualora una società si ritirasse dal Campionato o ne venisse esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non avranno valore per la Classifica Generale, sempre che il ritiro venga formalizzato entro l'ultima giornata del Girone di Andata. Se al contrario, il ritiro avviene dalla prima giornata del Girone di Ritorno in poi le gare precedentemente disputate avranno valore per la Classifica generale, per le altre ancora da disputare, la Società sarà considerata rinunciataria e alle rispettive avversarie saranno assegnati i DUE punti a tavolino.

ART.9 CAUZIONE

Al momento dell'iscrizione al campionato ogni squadra dovrà versare una CAUZIONE di € 100,00 che sarà restituita interamente alla conclusione del campionato, salvo sanzioni pecuniarie cui sarà soggetta la squadra nel corso del campionato, le quali saranno detratte dalla somma suddetta.

In caso di ritiro della squadra dal campionato la cauzione sarà interamente trattenuta dal comitato organizzatore.

Inoltre in caso la squadra si presenterà in ritardo rispetto all'orario di inizio della gara saranno applicate le seguenti multe:

1° ritardo € 5,00 - 2° ritardo € 10,00 - dal 3° ritardo in poi € 15,00

ART.10 NORMATIVA DI DISCIPLINA

- A. I provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati e delle Società per la mancata osservanza del presente Regolamento Ufficiale sono i seguenti:

- 1) Squalifica da DUE e SEI mesi al tesserato che partecipa ad una gara ufficiale senza averne titolo, in violazione degli articoli 4 comma D e 7 comma I punti 1 e 2;
- 2) Squalifica di UN ANNO al tesserato per la violazione dell'articolo 4 comma B);
- 3) Per la violazione degli articoli 4 comma D e 7 comma 1 punti 1 e 2, la Società sarà punita con la perdita della gara per- 0 - 4. Saranno date perse tutte le gare precedenti in cui c'è stata la stessa violazione. La Società sarà penalizzata di UN punto in Classifica Generale per ogni gara in cui c'è stata la stessa violazione e di DODICI PUNTI complessivi in classifica Disciplina. La Società, infine, subirà un'ammenda di € 25,00;
- 4) Per la violazione dell'articolo 7 comma I punto 1, oltre a tutte le precedenti sanzioni la Società sarà penalizzata di 50 punti in Classifica Disciplina;
- 5) La Società che rinuncia a disputare una gara o si ritira da una gara già iniziata, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 8 comma A subisce le ulteriori sanzioni di:
 - penalizzazione di UN punto in Classifica Generale ;
 - penalizzazione di 30 punti in Classifica Disciplina ;
 - ammenda di € 15,00 per la prima rinuncia ;
 - ammenda di € 25,00 per la seconda rinuncia con esclusione della Classifica Disciplina ;
 - ammenda di € 40,00 per la terza rinuncia con esclusione del Campionato. Se la Società che rinuncia ad UNA GARA, dà regolare preavviso alla Lega nei termini previsti, subisce le sanzioni sancite dall'articolo 8 comma A secondo capoverso. Si rammenta che : non presentarsi entro i limiti di tempo consentiti, non ottemperante agli obblighi di pagamento di somme coattivamente disposte dalla Lega, equivale a rinunciare alle gare .

B. L'espulsione dal campo dei giocatori, comporta l'automatica squalifica di **UNA giornata di Gara**, indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione sul **Comunicato Ufficiale**. Resta salvo il diritto della Commissione Giudicante di erogare una sanzione maggiore che sarà evidenziata sul Comunicato Ufficiale all'atto della sua pubblicazione. Si considerano scontate le squalifiche per UNA o PIÙ Giornate quelle riferite a gare ufficiali effettivamente disputate. Sono considerate altresì scontate le squalifiche riferite a gare per le quali si sia conseguito un risultato valido agli effetti della Classifica Generale. Non può ritenersi scontata la squalifica di un tesserato nel caso di una gara in cui la propria squadra abbia rinunciato o sia stata considerata rinunciataria.

C. Nel corso del Campionato **le prime CINQUE ammonizioni** subite da un tesserato, comportano per lo stesso la **SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE** e la conseguente penalizzazione in Classifica Disciplina di tre punti. Successivamente **alla PRIMA SQUALIFICA** per somma di ammonizioni il tesserato soggiacerà ad analogo provvedimento di **SQUALIFICA DI UNA GARA UFFICIALE** e conseguente penalizzazione in Classifica Disciplina sempre di tre punti, secondo il seguente criterio :

- **dopo QUATTRO AMMONIZIONI;**
- **dopo TRE AMMONIZIONI ;**
- **dopo DUE AMMONIZIONI**
- **dopo UNA AMMONIZIONE ;**

e così fino al termine del Campionato .

Le SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI, saranno esecutive dal giorno seguente a quello della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

D. Non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica fino a **DUE GIORNATE** ufficiali o squalifiche termine fino a 15 gg., le inibizioni ai Dirigenti sino ad un mese, le ammende sino a € 10,00;

E. E' facoltà del Direttivo della Lega Calcio di LECCE escludere in qualsiasi momento del campionato, quelle Società che non offrissero più sufficienti garanzie per la riuscita della manifestazione o che comunque si rendessero responsabili di continuati incidenti.

F. La tabella valutativa dei punti di penalizzazione per i provvedimenti disciplinari a carico di Società e tesserati é la seguente:

SANZIONI A CARICO DI SOCIETA' :

- | | |
|---|-------|
| - ammonizione, deplorazione | p .10 |
| - ammonizione con diffida | p. 20 |
| - comportamenti antisportivi dei propri tesserati | p. 30 |
| - atti di violenza dei propri tesserati nei confronti del direttore di gara e guardalinee | p. 50 |
| - infrazioni agli adempimenti formati (palloni liste, atleti, ecc.). | P. 10 |
| - punizione sportiva della perdita della gara per rinuncia | |
- p. 30 ;

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI (Dirigenti e Giocatori) :

per ogni ammonizione	p. 1;
per ogni ammonizione con diffida	p. 2;
per ogni giornata di squalifica a qualsiasi titolo (espulsione, somma ammonizioni, etc.)	p. 3;
per ogni settimana o frazione superiore a tre giorni	p. 3;
per ogni mese	p. 10;
per ogni anno fino alla cifra massima, per mesi ed anni rispettivamente di 100 e 300 punti	p.100;

G. Alla società che contravviene al disposto di cui all'articolo punto 11 comma C sarà applicata la penalizzazione di punti 30 in classifica disciplina.

H. Al tesserato che contravviene al disposto di cui all'articolo 11 comma C sarà applicata la penalizzazione di 15 punti in classifica – disciplina.

ART.11 RECLAMI

A. I reclami i inerenti la regolarità della gara devono essere preannunciati mediante telegramma entro e non oltre le 24 ore successive alla gara cui si riferiscono. I giorni festivi alla gara in contestazione non si computano. Il reclamo successivo regolarmente documentato e motivato, dovrà pervenire alla Commissione Giudicante della Lega Calcio UISP corredato da una tassa di € 25,00 a mezzo raccomandata postale entro il settimo giorno successivo alla data della gara in contestazione. Copia del predetto reclamo deve essere inviato alla Società avversaria sempre a mezzo raccomandata postale. La ricevuta di tale raccomandata dovrà essere altresì allegata alla documentazione inviata alla Commissione Giudicante della Lega Calcio UISP.

B. I reclami inerenti i provvedimenti disciplinari comminati in prima istanza e pubblicati sul Comunicato Ufficiale dovranno essere presentati alla Commissione di seconda istanza, a mezzo raccomandata, corredati da una tassa di € 25,00 entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

C. Non sono ammessi reclami redatti senza precisa motivazione e comunque in forma generica.

D. Le tasse dei reclami, accolti sia pure parzialmente, saranno restituite. In tutti gli altri casi saranno incamerate da parte della Lega Calcio UISP.

E. Non sono ammessi i reclami di ORDINE TECNICO e comunque reclami inerenti decisioni che sono di esclusiva pertinenza del

Direttore di Gara (impraticabilità del terreno di gioco, visibilità, ecc...)

ART. 12 DOVERI DELLE SOCIETA'

- A. Le società hanno l'obbligo di ritirare il Comunicato Ufficiale ogni **VENERDI dalle ore 19.30 alle ore 21.00** (oppure collegandosi al sito www.uisp.it/lecce) resta inteso che il Comunicato Ufficiale è affisso presso la sede della Lega Calcio e di conseguenza presa visione delle notizie inerenti i provvedimenti disciplinari, gli orari, i campi di gara ecc... tali comunicazioni fanno testo a tutti gli effetti nei confronti degli atleti, dirigenti e società.
- B. Le società hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee che la Lega Calcio riterrà opportuno convocare durante l'arco del Campionato con il loro Rappresentante Legale. Le società che non presenzieranno con almeno un rappresentante, saranno penalizzate in Classifica Disciplina con 10 punti.
- C. Per i fini amatoriali e statutari dell'Associazione è rigorosamente vietato ai tesserati avere rapporti di natura economica con le società di appartenenza in base alla loro prestazioni sportiva. Le società ed i tesserati inadempienti soggiaceranno ai Provvedimenti Disciplinari a norma dell'articolo 9 comma G ed H.
- D. Le società hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico e possono fare richiesta della presenza della forza pubblica qualora lo ritengano necessario.

ART. 13 TROFEO DISCIPLINA

Al termine del Campionato, alla società prima classificata **in CLASSIFICA DISCIPLINA**, che, avrà sommato il minor numero di punti di penalizzazione, verrà assegnato il **TROFEO DISCIPLINA** per la stagione in corso. Per la stesura della Classifica Disciplina verranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento Ufficiale e quelle della tabella Valutativa a norma dell'articolo 9.

ART.14 SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO

Il Campionato si svolgerà con la formula del girone all'italiana, con gare di andata e di ritorno, fanno eccezione gli articoli enunciati nel presente Regolamento approvati dal Comitato Territoriale in deroga a quello Nazionale e come tali non potranno essere messi in discussione né a confronto.

ART. 15 PARTECIPAZIONE ALLE FINALI REGIONALI E NAZIONALI

Le squadre vincenti i diversi gironi dovranno partecipare obbligatoriamente alle finali Regionali per poter partecipare alle finali nazionali.

Il presente Regolamento ufficiale e' stato redatto e pubblicato a cura della LEGA CALCIO UISP del Comitato Provinciale di LECCE.